



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di AVELLINO
MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

CAP.: 83040 P.I. : 00287070643 - C.F.: 82000950640 Tel. (0827) 43021 – Fax (0827) 43081

Prot. n. *484* del *03-02-2012*

OGGETTO: Disposizioni per la tutela del decoro urbano e norme per la custodia dei cani.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la tutela ed il miglioramento del decoro urbano (pulizia delle strade, piazze, marciapiedi, giardini e spazi pubblici) rappresenta un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione;
- è dovere dell'amministrazione comunale preservare il patrimonio di tutti i cittadini;
- il raggiungimento di una migliore qualità del decoro urbano non può prescindere da un'azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale tra cui l'abbandono di rifiuti di vario genere, lo sporcare le pubbliche vie gettandovi o lasciando cadere rifiuti e/o oggetti vari;
- inoltre, il suolo pubblico o di pubblico accesso, a causa dell'incuria dei proprietari/conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, non vedenti ed anziani, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro;
- si rende, inoltre, necessario assicurare che i cani abbiano un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vivono;
- tali indecorosi comportamenti sono causa di scadimento della qualità urbana, di degrado e di limitazione della fruibilità delle aree e degli spazi pubblici;

CONSIDERATO che, nell'ambito del territorio comunale, sono stati riscontrati, anche recentemente, episodi di insozzamento del suolo pubblico posti in essere mediante comportamenti, quali, ad esempio, l'abbandono incontrollato ed indiscriminato dei rifiuti e deiezioni canine;

RILEVATO, quindi, che gli episodi sopra descritti, oltre ad arrecare danno, con le relative ripercussioni economiche a danno dell'Amministrazione comunale e della cittadinanza, determinano lo scadimento del decoro urbano, il diffondersi del degrado e la limitazione della fruibilità delle aree e degli spazi

pubblici, con conseguente scadimento della qualità della vita urbana e con conseguenti riflessi negativi sull'attrazione del turismo;

Dato ATTO altresì che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole e nei luoghi destinati

alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, possono comportare rischi per la

salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle

fasce più esposte, quali i bambini;

ATTESO che risulta necessario intervenire per sanzionare gli atti ed i comportamenti che generano di fatto situazioni di degrado, le quali turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e alterano il decoro urbano, provocando lo scadimento della qualità della vita urbana;

VISTO l'art 7-bis del D. LGS. n. 267 del 18 agosto 2000, che stabilisce l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni ai regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTO l'articolo 16 della Legge n.689 del 24 novembre 1981, così come modificato dall'articolo 6 bis della Legge n.125 del 24 luglio 2008, che prevede che, per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta;

VISTO l'art.192 del D. LGS. n.152/2006;

VISTO il D. LGS .n.267 del 18 agosto 2000;

VISTO la Legge n.94 del 15 luglio 2009;

ORDINA

-che tutti gli spazi del territorio comunale debbano essere fruiti con modalità tali da rispettarne il valore artistico, ambientale e storico, e da garantire il decoro e la pulizia;

- in particolare, su tutto il territorio comunale è fatto divieto di:

1. depositare, abbandonare, scaricare, versare, o **gettare in modo indiscriminato ed incontrollato rifiuti** di ogni genere e di ogni dimensione, liquidi o alimenti, **in modo tale da insozzare le aree** pubbliche o private soggette ad uso pubblico. Rientrano in tali fattispecie anche i comportamenti di errato conferimento dei rifiuti rispetto alle vigenti disposizioni comunali in materia di raccolta differenziata, posti in essere con modalità tali anche in riferimento alla durata temporale dell'esposizione dei rifiuti da configurare un insozzamento della pubblica via. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad **500 EURO (cinquecento)**;

2. **sporcare il suolo pubblico o di uso pubblico con escrementi di animali e cani.** I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione sono tenuti a: **RACCOGLIERE** immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico, ricadente nell'area urbana, sulla quale si vengono a trovare, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e

decoro dei luoghi ed a depositarli, introdotti in idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua, negli appositi cestini stradali per la raccolta dei rifiuti; Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad **250 EURO (duecentocinquanta)**;

L'applicazione delle sanzioni amministrative sopra indicate fa salve le eventuali ipotesi di reato che si dovessero configurare nelle varie fattispecie, e le altre disposizioni legislative che sanzionano le fattispecie oggetto del presente provvedimento.

I trasgressori saranno tenuti all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, da porre in completa esecuzione entro il termine di quindici giorni o entro il diverso termine (eventualmente anche più breve) ragionevolmente indicato dal Comune e di cessare immediatamente il comportamento scorretto. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'articolo 650 del Codice Penale, e l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi, verrà comunque effettuato con addebito delle relative spese ai trasgressori. Nei casi in cui gli autori fossero minorenni, le sanzioni amministrative pecuniarie e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, verranno applicate e poste a carico dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.


Agli Agenti ed Ufficiali di polizia giudiziaria e a chi altro spetti è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento, per la presente ordinanza, è la responsabile del settore amministrativo dott.ssa Covino.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di 60 giorni, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; termini decorrenti della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio comunale.

IL SINDACO

dott. Gerardo Capozza



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

dal 03/02/2012 AL

IN POSIZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL NOSTRO

